

## **MODELLO INT. S**

### **Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali**

#### **Avvertenze generali**

#### **Soggetti utilizzatori del modello**

- Società a responsabilità limitata, anche unipersonali
- Società per azioni e in accomandita per azioni, non quotate in mercati regolamentati
- Società cooperativa a responsabilità illimitata
- Piccola società cooperativa
- Consorzio con attività esterna

#### **Finalità del modello**

Il modello, che è sempre intercalare dei modelli S1, S2 o B, va utilizzato:

A) dalle s.r.l, s.p.a. e s.a.p.a., (anche se costituite sotto forma di società consortile) non quotate in mercati regolamentati, nei seguenti casi:

A.1) per riportare, allegandolo al modello S1, i dati essenziali dei soci al momento della costituzione della società e, allegandolo al modello S2 i dati medesimi in caso di trasformazione in s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.

In caso di trasferimento della società da altra provincia l'ufficio di destinazione provvede ad acquisire i dati dall'ufficio di provenienza, salvo che con l'atto di trasferimento siano state effettuate modifiche della compagine sociale: in tal caso va compilato l'intercalare S e allegato al modello S1.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite va allegato l'Intercalare S al fine di aggiornare la composizione del capitale sociale.

Nel caso di riduzione del capitale per esubero ex art. 2445 c.c. l'aggiornamento verrà effettuato con il successivo deposito dell'elenco soci ai sensi dell'art. 2435 c.c. (elenco soci allegato al bilancio d'esercizio);

Nel caso di sottoscrizione del capitale (artt. 2444, 2420 bis) e/o di aumento a titolo gratuito dello stesso va allegato l'Intercalare S al fine di aggiornare la composizione del capitale sociale;

A.2) per depositare, allegandolo al modello B, l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle partecipazioni (quote o azioni) possedute da ciascuno di essi nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime.

Tale deposito deve essere effettuato solo nel caso in cui l'elenco sia variato rispetto a quello già iscritto nel registro delle imprese e riferito alla data di approvazione del bilancio del precedente esercizio (si vedano le istruzioni del modello B);

A.3) per indicare analiticamente, nella 3<sup>a</sup> pagina, dell' Intercalare S che viene allegato al modello B, le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

A differenza di quanto prescritto per la compilazione della modulistica 1996, l'indicazione delle annotazioni effettuate nel libro soci va effettuata anche per s.r.l. e dovrà riguardare, di regola, i trasferimenti di quote già iscritti nel registro delle imprese tramite modello S6 ai sensi degli articoli 2479 e 2479 bis c.c.

B) dalle società cooperative a responsabilità illimitata per comunicare trimestralmente ai sensi dell'art. 2520 c.c., le variazioni dei soci, allegandolo al modello B.

Non va depositato in nessun caso l'elenco soci delle società cooperative a responsabilità limitata in quanto la disposizione dell'art. 2435 c.c. non è richiamata da alcuna norma in tema di società cooperative.

C) dai consorzi con attività esterna nei seguenti casi:

C.1) per riportare sulla 1<sup>a</sup> pagina, allegandolo al modello S1, i dati essenziali dei consorziati al momento della costituzione del consorzio,

C.2) per riportare sulla 4<sup>a</sup> pagina, allegandolo al modello S2, le variazioni dei consorziati ai sensi dell'art. 2612 c.c.

In nessun caso dovrà essere indicato il valore della quota di ciascun consorziato in quanto non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612 n. 2 c.c.)

### **Avvertenze particolari**

#### **Pagine 1 e 2**

#### **ELENCO DEI SOCI E DI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE**

#### **SOCIALI**

Le prime due pagine sono composte da n. 5 quadri utilizzabili per quattro diversi adempimenti:

A) La comunicazione dei soci iniziali che risultano nell' atto costitutivo di società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni, anche in forma consortile.

In tale caso l'intercalare è sempre allegato al modello S1.

Vanno compilati tanti quadri quanti sono i soci indicati nel quadro 12 del predetto modello

S1.

B) La comunicazione dei soci iniziali che risultano nell'atto di trasformazione di una società in una nuova s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a. (l'Intercalare S è allegato al modello S2)

C) La comunicazione annuale ai sensi degli articoli 2435 e 2493 c.c., entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, dell'elenco dei soci e degli altri soggetti titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni delle società per azioni e in accomandita per azioni non quotate in mercati regolamentati, e delle società a responsabilità limitata. Tale elenco va riferito alla data di approvazione del bilancio ed è sempre allegato al modello B.

Sulla base degli orientamenti interpretativi del Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese ed eventualmente del Giudice del registro, il modello potrà essere utilizzato anche per indicare i titolari di particolari vincoli quali:

- il pignoramento (e gli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.
- il sequestro (e gli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.
- gli altri atti che sono preliminari al futuro trasferimento della quota o comunque che comportano vincoli e/o modificazioni in ordine all'esercizio delle situazioni soggettive spettanti al socio (es. diritto di voto ecc.)

Qualora tale elenco non sia variato rispetto a quello già iscritto nel registro delle imprese e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, non va compilato l'Int. S in quanto sostituito dall'annotazione, da effettuarsi sul modello B, relativo, al deposito del bilancio d'esercizio (rispondendo negativamente alla domanda "L'elenco soci è variato rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente?" (Questa disposizione andrà in vigore dall'1/1/2000; si vedano le istruzioni relative al modello B).

D) La comunicazione dei componenti iniziali che risultano dal contratto di consorzio con attività esterna (l'intercalare S è allegato al modello S1).

Nelle ipotesi A), B) e C), per ciascun socio vanno comunicati:

- 1) il cognome e nome/ragione o denominazione e il codice fiscale di ciascun titolare/contitolare. Nel caso in cui la titolarità della quota sia di spettanza di più soggetti pro indiviso, va indicato, per ciascun contitolare, la frazione rappresentativa delle quota ideale (ad. esempio la quota di lire 10.000.000 è in comproprietà tra il socio A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3);
- 2) per le s.r.l., il valore nominale, espresso in lire o in euro, della quota di spettanza ad uno o più titolari;

- 3) per le s.p.a. e le s.a.p.a. il numero delle azioni ed il loro valore nominale complessivo espresso in lire o in euro. Va altresì indicato se trattasi di azioni ordinarie, o di azioni privilegiate o con prestazioni accessorie o di altro tipo. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad. esempio azioni ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilati due o più quadri diversi (con ulteriore indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni e del titolo);
- 4) il “titolo” rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari (proprietà, pegno, intestazione fiduciaria, usufrutto). Nell’ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprietà e dell’usufrutto. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione rappresentativa delle singole quote ideali. Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata.

Nell’ipotesi D) vanno indicati solo il cognome e nome/ragione o denominazione sociale e il codice fiscale dei consorziati

Nel caso in cui i quadri previsti non siano sufficienti, va compilato un altro Intercalare S.

### **Pagina 3**

#### **INDICAZIONE ANALITICA DEI TRASFERIMENTI DI AZIONI E DI QUOTE**

La 3<sup>a</sup> pagina dell’Intercalare S è destinata a contenere l’ indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci delle società a responsabilità limitata, delle società per azioni e in accomandita per azioni non quotate in mercati regolamentati, nel periodo intercorrente fra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Va compilato un quadro per ogni trasferimento di azioni o di quota avvenuto nel periodo.

Di ogni trasferimento vanno indicati:

- 1) la data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci;
- 2) il tipo di trasferimento (se per atto tra vivi o per successione a causa di morte)
- 3) il numero delle azioni ed il correlativo valore nominale complessivo espresso in lire o in euro
- 4) il “titolo” rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari (proprietà, pegno, intestazione fiduciaria, usufrutto). Nell’ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprietà e dell’usufrutto. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione rappresentativa delle singole quote ideali. Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata.

Nel caso in cui i due quadri riportati in 3<sup>o</sup> pagina non siano sufficienti, va compilato un ulteriore Intercalare S.

## PROBLEMATICA RELATIVA AL CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI

Il DPR 605/73 sancisce che non è necessaria l'attribuzione del codice fiscale ai soggetti esteri non residenti. In tali casi è sufficiente indicare:

- a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale o il domicilio della sede legale all'estero. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Nell'indicazione della sede o del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.

### Altre annotazioni

Vanno riportate, ad esempio, la variazione della ragione sociale o della denominazione di una società socia, o eventuali elementi di precisazione oltre a quelli già contenuti negli altri quadri del modello.

### FIRMA DELL'OBBLIGATO

In caso di compilazione della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> pagina dell'Intercalare S, il modello va firmato dall'amministratore.

### **Pagina 4**

La 4<sup>a</sup> pagina dell'Intercalare S è destinata a contenere:

- A) l'elenco trimestrale delle variazioni dei soci della cooperativa a responsabilità illimitata ai sensi dell'art. 2520 c.c. (l'Intercalare S è allegato al modello B).
- B) l'elenco delle variazioni dei soci di consorzio con attività esterna (l'Intercalare S è allegato al modello S2). In tal caso non devono essere inseriti i dati relativi alle "quote" dei singoli consorziati

In caso di compilazione della sola 4<sup>a</sup> pagina il modello non va firmato.